

Roma, 15 febbraio 2021

# **Circolare n. 53/2021**

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Ulteriore proroga dello spostamento tra regioni e nuova classificazione delle regioni nelle fasce di rischio – DL n.12/2021 pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12.2.2021 e Ordinanze Ministero della Salute del 9 e 12 febbraio 2021 pubblicate sulle G.U. nn.34 e 37 del 2021.

Sulla base dei dati misurati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del DPCM attualmente in vigore (DPCM 14.1.2021), nonché dei decreti legge n.1 e 2/2021 e delle ordinanze del Ministro della Salute in oggetto, il livello di rischio delle varie regioni è stato aggiornato, così come riportato nella tabella sottostante.

Il Governo ha altresì prorogato con il decreto legge in oggetto il divieto di spostamento tra regioni fino al 25 febbraio (in precedenza 15 febbraio), ferme restando le deroghe per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute, ovvero per tornare presso la propria residenza o domicilio.

Scenario 4 Rischio alla massima gravità ZONE ROSSE	Nessuna regione	Interdetti gli spostamenti H24 salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.  Obbligo di autocertificazione.	Fino a diversa disposizione
Scenario 3 Rischio di elevata gravità ZONE ARACIONI	Abruzzo Liguria Toscana Umbria Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento	Ammessi gli spostamenti all'interno del comune di residenza dalle 5.00 alle 22.00 senza obbligo di autodichiarazione  Per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza valgono le regole delle zone rosse.  Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti lo spostamento è possibile fino a una distanza di 30 chilometri, ma con esclusione del raggiungimento dei capoluoghi di provincia.	Fino all'1.3.2021
Scenario 2 Rischio moderato ZONE GIALLE	Resto d'Italia	Interdetti gli spostamenti dalle 22,00 alle ore 5,00 salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.	Fino a diversa disposizione
Scenario 1 Rischio basso ZONE BIANCHE	Nessun territorio	Tutti gli spostamenti sono consentiti ferma restando la possibilità di adottare specifiche misure restrit- tive	Fino a diversa disposizione

Daniela Dringoli Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. $\underline{50/2021}$  e  $\underline{19/2021}$  Allegati quattro

Gr/gr

G.U. n.34 del 10.2.2021

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti qli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 conscio 2001 p. 10 della Repubblica italiana, 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono state applicate, tra l'altro, alla Regione Puglia, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 31

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 31 gennaio 2021, n. 25, con la quale per la Regione Puglia sono state reiterate le misure di cui alla predetta ordinanza 16 gennaio 2021; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'

ffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 5 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,
unitamente all'allegato report n. 38, nel quale, con riferimento alla
settimana dal 25 al 31 gennaio 2021, per la Regione Puglia e' stata
documentata un'incidenza settimanale pari a 170,16 casi ogni 100.000
abitanti, uno scenario di «tipo 1» e un livello di rischio «alto»;
Vista, altresi', la nota del 5 febbraio 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;

modificazioni e integrazioni;
Vista la nota dell'8 febbraio 2021 con la quale la Regione Puglia ha chiesto un riesame dei dati da parte della Cabina di regia, precisando di non aver provveduto a comunicare i dati aggiornati relativi ai posti letto e rappresentando che «sono stati aggiornati sul sistema informativo del Ministero della salute i posti effettivamente attivi di terapia intensiva ed area medica, a far data dal 23 gennaio u.s., rinvenienti dalla completa messa a regime delle dal 23 gennaio u.s., rinvenienti dalla completa messa a regime delle strutture realizzate anche dalla Protezione civile» e, in particolare, che «sono stati comunicati ulteriori centonove posti letto di terapia intensiva e centotredici posti letto di area medica, gia' predisposti per essere conferiti alla rete assistenziale COVID-19 dalla predetta data»;

Visto il verbale dell'8 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, e, in particolare, la relazione specifica relativa a «Rivalutazione classificazione del rischio nella Regione Puglia», allegata al medesimo:

medesimo;

Considerato che, nel richiamato verbale, la Cabina di regia ha preso atto della richiesta della Regione Puglia di «operare una rivalutazione della classificazione del rischio calcolata nella settimana 38 e relativa alla settimana 25-31 gennaio 2021, facendo seguito ad una rettifica nella dotazione di posti letto attivi in terapia intensiva ed in area medica riportata dalla regione al flusso dedica riportata dalla regione al flusso

dedicato e coordinato dal Ministero della salute DG Programmazione»; Considerato, altresi', che la Cabina di regia, nel precisare che «La rivalutazione del dato rettificato dalla regione comporta un aumento nella dotazione dei posti letto riportati nel giorno 2 febbraio 2021 (utilizzato nella classificazione della settimana 38) con conseguente riduzione del tasso di occupazione sia in terania con conseguente riduzione del tasso di occupazione sia in terapia intensiva che in area medica [...]», ha ritenuto di operare «(...) una riclassificazione della regione stessa a rischio moderato confermando la compatibilita' della trasmissibilita' con uno scenario di trasmissi di trasmissi

di trasmissione di tipo 1»; Vista, altresi', la nota del 9 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive

modificazioni e integrazioni;

Modificazioni e integrazioni; Preso atto, in ragione degli elementi sopravvenuti consequenti alla rettifica dei dati relativi alla settimana 25/31 gennaio 2021, come certificati dalla Cabina di regia ora per allora, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione

Sentito il Presidente della Regione Puglia;

## Emana la seguente ordinanza:

## Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del

medesimo decreto.

2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 258

G.U. n.36 del 12.2.2021 DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in di materia contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patol derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della san dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' se valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorospecifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia sanita'

prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 12 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

# Emana il sequente decreto-legge:

# Art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione

del COVID-19
1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale e'vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

## Art. 2 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

# Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in leage.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2021

#### MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Boccia, Ministro per regionali e le autonomie gli affari

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

G.U. n.37 del 13.2.2021

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l'art 2 comma 2:

in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono state applicate, tra l'altro, alla Regione Umbria, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 31 gennaio 2021, n. 25, con la quale, tra l'altro, sono state reiterate ed applicate rispettivamente alla Regione Umbria e alla Provincia autonoma di Bolzano, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 12 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,

unitamente all'allegato report n. 39;
Vista, altresi', la nota del 12 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive

modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di reiterare, considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le misure di cui alle citate ordinanze 16 gennaio 2021 e 29 gennaio 2021 rispettivamente per la Regione Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-quater e 16-quinquies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e alla Provincia autonoma di Trento; Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e

Umbria e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

## Emanala seguente ordinanza:

# Art. 1

# Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Abruzzo, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilita di una nuova classificazione:
- a) per la Regione Umbria le misure di cui all'ordinanza 16 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori quindici giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021;
- b) per la Provincia autonoma di Bolzano le misure di cui all'ordinanza 29 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori quindici giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021;
- c) alle Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e alla Provincia autonoma di Trento si applicano le misure di cui all'art. 2 del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 269

# AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La s	ottoscritto/a		, nato/a il		
a		(), residente	in		
(	_), via	e domiciliato/a in			
(	), via		dentificato/a a mezzo		
nr	, rilasciato da				
n data	, utenza tel	efonica	, consapevole delle conseguenze penali		
previste	e in caso di dichiarazioni mendac	ci a pubblico ufficiale (art. 495	5 c.p.)		
	DICI	HIARA SOTTO LA PROPR	IA RESPONSABILITÀ		
>	di essere a conoscenza delle	misure normative di conten	imento del contagio da COVID-19 vigenti alla		
data	odierna, concernenti le limitaz	zioni alla possibilità di sposta	amento delle persone fisiche all'interno del		
<u>terri</u> t	torio nazionale;				
>	di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti				
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;					
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.					
2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;					
> c	he lo spostamento è determina	ito da:			
	- comprovate esigenze l	avorative;			
	- motivi di salute;				
	- altri motivi ammessi d	lalle vigenti normative ovver	o dai predetti decreti, ordinanze e altri		
	•	•	zione della diffusione del contagio;		
	(specificare il motivo c	he determina lo spostamento):			
> 0	che lo spostamento è iniziato d	<b>a</b> (indicare l'indirizzo da cui è	r iniziato)		
			;		
> 0	on destinazione (indicare l'ind	irizzo di destinazione)			
			;		
<b>≻</b> i	n merito allo spostamento, dic	hiara inoltre che:			